

N. R.G. 1060/2018



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Emma Cosentino,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. n. **1060/2018**, promossa da:

BICCIARINI DEBORAH, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Mangione,
elettivamente domiciliata presso il Suo studio, in Via San Felive n. 6, Bologna.

RICORRENTE

contro

GARETTI SINTI, in persona del suo rappresentante legale, rappresentato e difeso
dall'Avv. Luciano Pergola, elettivamente domiciliato presso il Suo studio, in Via
D'Azeglio n. 42, Bologna.

RESISTENTE

contro

ONORANZE FUNEBRI FARMEGGIANI RICCARDO S.P.A., in persona del suo
rappresentante legale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Annalisa Fortini e Romina
Filippini, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, Via Delle Lame 60,
Bologna.



RESISTENTE

Avente ad oggetto: Impugnazione licenziamento.

CONCLUSIONI

Il procuratore del ricorrente conclude come in ricorso perché il Tribunale voglia:

“1. **ACCERTARE e DICHLARARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2112 c.c., il trasferimento di ramo d'azienda intercorso tra [REDACTED] ... in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, signor [REDACTED] ... e la [REDACTED] ... in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, signor [REDACTED] ... e l'appartenenza della ricorrente al ramo d'azienda trasferito

2. **ACCERTARE E DICHIARARE** nei confronti di entrambe le convenute ... la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente dalla Garuti srl con lettera datata 8.3.2018, poiché in violazione dell'art. 2112 c.c.;

3. **ACCERTARE E DICHIARARE** l'ininterrotta prosecuzione del rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e la [REDACTED] ... ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2112 c.c., con la cessionaria [REDACTED] ... alle condizioni in essere al momento del trasferimento;

IN VIA PRINCIPALE:

4. **ORDINARE** alla società [REDACTED] ... di riassumere la ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le mansioni precedentemente svolte, ripristinando la piena funzionalità del rapporto, accettando la prestazione lavorativa e comunque corrispondendole la relativa retribuzione;

5. **DICHIARARE TENUTE E CONDANNARE** la [REDACTED] e/o la [REDACTED] ... in via alternativa o solidale tra loro, a corrispondere alla ricorrente il risarcimento del danno pari alle retribuzioni globali di fatto maturate nei periodi di mancata prestazione lavorativa dal 2.5.2018, o dalla diversa data che dovesse



risultare in corso di causa, fino alla data della effettiva riassunzione, sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto da calcolarsi secondo i criteri stabiliti dall'art. 2121 cod. civ. pari a € 2.631,98 (€ 2.255,99 x 14/12) o alle diverse somme che dovessero risultare di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.

IN VIA SUBORDINATA E/O ALTERNATIVA ALLE CONCLUSIONI RASSEGNALE AI PUNTI 4) E 5):

6. ORDINARE alla cessionaria [REDACTED] ... LA REINTEGRAZIONE della ricorrente nel proprio posto di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 1° legge n. 300/70 così come novellato dall'art. 1 comma 42 legge n. 92/2012;

7. DICHIARARE TENUTE E CONDANNARE la [REDACTED] in via alternativa o solidale con la [REDACTED] ... al pagamento in favore della ricorrente della somma dovuta a titolo di indennità risarcitoria ex art. 18 legge 300/1970, come novellato dalla citata legge, commisurata alle retribuzioni dovute dal momento del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione – sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto, da calcolarsi secondo i criteri stabiliti dall'art 2121 cod. civ., pari a € 2.631,98 (€ 2.255,99 x 14/12) o ai diversi importi che dovessero risultare di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al versamento, a favore dell'INPS, dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti per legge dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati dagli interessi legali. Con riserva di opzione della ricorrente per l'indennità sostitutiva della reintegrazione.

In ogni caso:

8. DICHIARARE TENUTE E CONDANNARE le convenute ... alla refusione di spese, competenze ed onorari del giudizio (oltre agli oneri di legge), da distrarsi in favore della sottoscritta avvocatessa, che si dichiara antistataria”.

Il procuratore della resistente [REDACTED] conclude come in memoria perché il Tribunale voglia:



“... respingere ogni domanda comunque proposta dalla ricorrente contro l'Impresa [REDACTED] L., condannando la ricorrente a rifondere alla convenuta [REDACTED] L. le spese ed i compensi di lite, da liquidarsi secondo i parametri di legge, in relazione al valore indeterminato della controversia e con gli accessori fiscali e previdenziali previsti dalla normativa.

b) respingere ogni domanda di merito sia in via principale che subordinata od alternativa, proposta da [REDACTED] nei confronti dell'Impresa [REDACTED] S.r.l.;

c) dichiarare conseguentemente tenuta, e condannare l'attrice [REDACTED] a rimborsare all'Impresa [REDACTED] S.r.l. le spese ed i compensi di lite, da liquidarsi in base ai parametri di legge ed al valore indeterminato della causa, ivi compresi gli accessori previsti dalla legge”.

Il procuratore della resistente [REDACTED] conclude come in memoria perché il Tribunale voglia:

“In via principale

RESPINGERE le domande tutte svolte in ricorso dalla sig.ra [REDACTED] nei suoi confronti in conseguenza dell'impugnazione del licenziamento comminatole con lettera datata 8/3/2018 dalla [REDACTED] e di cui ai nn. 1,2,3,4,5 delle conclusioni (pagg. 8 e 9 del ricorso introduttivo), accertando e dichiarando, per le ragioni esposte in atto, l'inapplicabilità alla vicenda di cui è causa delle disposizioni di cui all'art. 2112 c.c. e la conseguente estraneità della [REDACTED] in relazione al licenziamento intimato dalla [REDACTED] L. con lettera datata 8/3/2018

In via subordinata (e salva opposizione), nella denegata ipotesi in cui venisse accertata l'illegittimità del licenziamento della ricorrente comminatole con lettera datata 8/3/2018 dalla [REDACTED] e ritenuto operante il disposto di cui all'art. 2112 c.c.

RESPINGERE la domanda della ricorrente di declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del licenziamento stante l'assenza di un intento fraudolento sotteso al licenziamento medesimo e conseguentemente



CONDANNARE la **[REDACTED]**, come sopra rappresentata e domiciliata, a riassumere la ricorrente entro il termine di tre giorni dalla sentenza, o, in mancanza, a risarcirle il danno versando un'indennità pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o alla diversa misura ritenuta dovuta ex art. 8 L. n.604/66, nuovo testo.

Con il favore delle spese di lite, da porsi a carico della ricorrente in caso di accoglimento della domanda qui svolta in via principale, e della convenuta **[REDACTED]** in caso di accoglimento della domanda qui svolta in via subordinata.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

a. Con ricorso ex art. 1, c. 48 e ss., L. 92/2012 depositato davanti al Giudice del lavoro di Bologna in data 21.7.2016, la ricorrente **[REDACTED]** adduceva l'inefficacia o nullità del licenziamento intimato dalla convenuta **[REDACTED]** concludeva come sopra.

b. Si costituivano in giudizio le società convenute ed all'udienza del 20.6.2018 si procedeva all'interrogatorio libero delle parti e veniva effettuato il tentativo di conciliazione.

Con ordinanza del 21.6.2018 questo Giudice, per i motivi indicati, disponeva la trasformazione del rito e fissava l'udienza del 12.9.2018 per la comparizione delle parti.

Con ordinanza del 13.9.2018 questo Giudice effettuava proposta conciliativa e, in caso di non accettazione della proposta, ammetteva la prova testimoniale richiesta.

All'udienza del 22.11.2018, tenuta dal GOT, le parti rifiutavano la proposta conciliativa del Giudice e venivano sentiti i testi **[REDACTED]** ed **[REDACTED]**.

All'udienza del 7.2.2019, tenuta dal GOT, venivano sentiti i testi **[REDACTED]** e **[REDACTED]**.

Con ordinanza del 12.2.2019 veniva disposta l'acquisizione di documentazione dei convenuti ed all'udienza del 16.5.2019 la causa veniva rinviata per la discussione per l'udienza del 4.2.2020, autorizzandosi il deposito di note.



c. Le note venivano depositate ed all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti che si riportavano al ricorso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., il Giudice si ritirava per deliberare e successivamente, assenti le parti, pronunciava sentenza con cui definiva il giudizio dando contestuale lettura del dispositivo, telematicamente depositato, e riservando il deposito della sentenza con esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione entro 60 giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La domanda è fondata e va accolta come appresso indicato.

1a. La ricorrente assume che: - è stata dipendente della resistente [redacted] con inquadramento in qualità di impiegata di 1° livello del CCNL onoranze funebri, presso l'allora sede legale e dal 2006 presso l'unità locale di Calderara di Reno, - con lettera 7-12.12.2017 la resistente [redacted] le inviava una prima lettera di licenziamento per asserito giustificato motivo oggettivo (*"nella soppressione della Sua mansione, a seguito di esternalizzazione del servizio di amministrazione della Società"*), revocato a seguito di impugnazione, con delle precisazioni - vi era stato un contratto di cessione d'azienda ex art. 2112 c.c. (alla [redacted] era subentrata la società [redacted] [redacted]), - svolgeva, come [redacted] e [redacted] transitati presso [redacted] [redacted], mansioni di necrofora e di impiegata amministrativa, - dopo la cessione l'attività di onoranze funebri era proseguita, inalterata, nelle stesse sedi, negli stessi locali e con i medesimi mezzi presso la [redacted] - dal momento del licenziamento, poi revocato, ha cominciato a soffrire di disturbi di tipo ansioso - depressivi ed è stata costretta ad assentarsi per malattia con diagnosi di *"sd ansioso-depressiva reattiva"* e a sottoporsi a specifiche terapie farmacologiche e specialistiche, - con lettera 8-20.3.2018 la [redacted] comunicava un secondo licenziamento (*"preso atto del Suo attuale stato di malattia, Le comunichiamo che, a seguito di vendita ramo d'azienda ed esternalizzazione del servizio di amministrazione della Società, per la quale lei era addetta e per trasferimento della Società stessa a [redacted], con altro tipo di*



attività, la Sua posizione di lavoro a Bologna è stata soppressa; pertanto dal momento della cessazione del Suo stato di malattia, prenderà a decorrere il periodo di preavviso, dal quale, peraltro, Ella è esonerata e il cui corrispettivo le verrà pagato unitamente al T.F.R. di Sua spettanza”), - è stata in malattia sino al 1.5.2018 e le sue condizioni di salute sono tutt’altro che migliorate, - la cessionaria ha di recente assunto un altro dipendente.

Le suddette deduzioni, salvo quelle relative alle conseguenze psicofisiche asseritamente patite (in ordine alle quali tuttavia non risulta sporta alcuna richiesta risarcitoria), appaiono condivisibili e dimostrate.

1b. La resistente [redacted] assume che: - i motivi del recesso erano più che giustificati stante l’alienazione del ramo d’azienda e conseguente trasferimento dell’impresa, la cessazione della sua attività nel campo delle [redacted] e l’inizio in [redacted] di altra attività commerciale, - ogni comportamento era conforme ai principi della libertà d’impresa e di iniziativa economica, - l’applicazione e l’osservanza dell’art. 2112 cod. civ. competono al cessionario, non al cedente, che non può rispondere di comportamenti altrui.

1c. La resistente [redacted] sostiene che: - acquistava, in data 22.12.2017, dalla convenuta [redacted] il ramo d’azienda avente ad oggetto l’esercizio dell’attività di onoranze funebri e vendita al dettaglio di articoli funerari, comprendente i beni mobili, i macchinari, le attrezzature e l’arredamento, le autorizzazioni amministrative per l’esercizio dell’attività, l’organico risultante alle dipendenze, la ditta, l’insegna aziendale, l’avviamento commerciale, le rimanenze di magazzino, le utenze telefoniche e le partecipazioni della cedente nelle società [redacted] - [redacted] di Imprese Funebri e nella società [redacted], - in deroga a quanto previsto dall’art. 2558 c.c. nella cessione del ramo d’azienda non veniva ricompresa la successione della [redacted] nei contratti, di ogni genere e natura, esistenti in capo alla cedente e stipulati per l’esercizio dell’azienda, ad eccezione unicamente di quelli aventi per oggetto la locazione dei fabbricati in cui veniva esercitata dalla cedente l’attività, - la cessione aveva ad oggetto l’azienda esercitata unicamente presso le unità operative della cedente ubicate in Bologna ([redacted]), [redacted], [redacted] e [redacted].



[redacted] in Persiceto (BO). - l'azienda della cedente [redacted] avente ad oggetto l'esercizio sempre dell'attività di onoranze funebri e vendita al dettaglio di articoli funerari presso l'unità locale di [redacted] veniva mantenuta dalla cedente e non trasferita - alla data di sottoscrizione del contratto di cessione di ramo d'azienda risultava dipendente della cedente unicamente il [redacted] avente qualifica di necroforo - la ricorrente era stata licenziata con comunicazione 7.12.2017, precedente la sottoscrizione del contratto di cessione del ramo d'azienda, - con lettera dell'11.1.2018, a trasferimento d'azienda già perfezionato ed effettivo, la [redacted] revocava il licenziamento intimato alla sig.ra [redacted], comunicando la sua disponibilità a mantenerla alle proprie dipendenze presso la nuova sede in [redacted] ed, al contempo, ricordandole la disponibilità manifestata dall'impresa funebre [redacted] ad assumerla, - dava riscontro alla nota della ricorrente del 15.1.2018 sottolineando come non vi fosse spazio per la sua figura professionale svolgente mansioni di natura prettamente amministrativa, (ben diverso era il ruolo, il livello ed il mansionario del [redacted] - dopo la revoca del licenziamento il rapporto di lavoro della ricorrente si ripristinava con la [redacted] e la ricorrente, nel periodo successivo, si rapportava in via esclusiva con questa che, in data 8.3.2018 decideva unilateralmente di licenziarla.

Assume pertanto l'inoperatività del disposto di cui all'art. 2112 c.c. e la estraneità della [redacted] al licenziamento, atteso che alla luce della interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, la disposizione in esame riguarda unicamente i rapporti di lavoro dei dipendenti dell'azienda ceduta in corso al momento della cessione d'azienda, non anche quelli che siano stati legittimamente risolti antecedentemente alla cessione ed il comportamento della [redacted] e la ricorrente, dopo il perfezionamento degli effetti della cessione aziendale, costituiva elemento determinante al fine di fare ritenere la concorde volontà di escludere il transito della ricorrente al cessionario. In ogni caso sottolinea l'assenza in capo alla convenuta [redacted] di un intento fraudolento.

La erroneità delle deduzioni della resistente [redacted] e della resistente [redacted] appaiono evidenti alla luce delle risultanze di causa.



1d. La prova testimoniale, pur essendovi alcune dichiarazioni ambigue o variamente e non univocamente interpretabili, sembra confermare la prospettazione dei fatti fornita dalla ricorrente e smentire quella delle resistenti.

La teste [REDACTED] ha dichiarato: *“Conosco le società resistenti per aver intrattenuto rapporti di collaborazione ... Conosco la Sig.ra [REDACTED] perchè lavorava per la [REDACTED] ... nulla so sulla sede legale. So che la [REDACTED] era sia a Calderara che ad Anzola. La [REDACTED] lavorava sia nella sede di Calderara che in quella di [REDACTED] sicuramente dal 2013 al 31.01.17 ... nel marzo 2018 la Garuti lavorava tramite suoi uffici a [REDACTED] [REDACTED] in [REDACTED]. Nulla so per Bologna ... nel 2018 si lavorava con la [REDACTED] ... la [REDACTED] svolgeva mansioni di impiegata amministrativa per la [REDACTED], questo lo so per certo perchè collaboravo con lei. Nulla so se facesse la necrefora. Nulla so per [REDACTED] ... si occupava di fissare appuntamenti con i clienti ... Ho visto il Sig. [REDACTED] solo una volta e non so che ruolo rivestisse nella società ... il Sig. [REDACTED] dirigeva la sede di [REDACTED] di [REDACTED] ... il Sig. [REDACTED] lavora per l'impresa [REDACTED] ... so che si occupava delle spedizioni e tutto ciò che ne concerne, perché abbiamo seguito insieme il rientro di una salma dal Texas. Nulla so per gli attestati di frequenza ... si è vero, l'attività della [REDACTED] è proseguita nelle stesse sedi e con gli stessi mezzi dall'impresa [REDACTED]. So che ci lavora [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], il Sig. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], il Sig. [REDACTED]. Nulla so per gli altri”.*

Il teste [REDACTED] ha dichiarato: *“Conosco le parti in quanto le società resistenti sono clienti della società che io rappresento [REDACTED] ... la società [REDACTED] aveva manifestato alla [REDACTED] la disponibilità ad assumerla quale impiegata di pompe funebri ... non ricordo il contratto che le fu proposto né l'orario di lavoro”.*

Il teste [REDACTED] ha dichiarato: *“Conosco la ricorrente in quanto mia collega di lavoro presso la [REDACTED]. Ho lavorato per la [REDACTED] dal novembre 1996 al dicembre 2015. La [REDACTED] ha fatto l'impiegata, e tutto ciò che c'era da fare in azienda (accoglieva i clienti, organizzava messe, lapidi ecc ...). Si occupava anche dei passaporti mortuari per il trasferimento delle salme in Italia e all'estero. Preciso che io ero ad Anzola e la ricorrente a Calderara. Con l'avvento della tecnologia io non ero più in grado di*



scrivere i contratti al pc quindi chiamavo la ricorrente o [redacted] che venivano ad aiutarmi. La [redacted] svolgeva in autonomia tali funzioni ricordo che aveva anche la delega per effettuare i pagamenti in banca. Compilava la prima nota e consegnava i documenti alla commercialista, teneva le scadenze delle utenze. Quando arrivò [redacted] la sostituiva e la affiancava. Entrambi svolgevano le stesse mansioni. Poiché avevamo più uffici la ricorrente si recava nelle varie sedi per organizzare i servizi funebri. Si occupava di fare i documenti. La [redacted] aveva sede a Calderara di Reno ... Ricordo che organizzò un servizio quando era incinta, quasi a termine della gravidanza. Non ricordo il periodo in cui arrivò alla sede di Calderara di Reno. C'erano altri sedi ad Anzola ... e a San Giovanni in Persiceto, una a Cento. Ricordo anche una sede a Bologna vicino a Villa Laura, ma rimase aperto per poco. Ricordo il Sig. [redacted] lui si occupava di richiedere i documenti in presso le amministrazioni comunali. Il Sig. [redacted] era il capo e dirigeva tutti gli uffici. Spesso anche io seguivo i servizi funebri e mi recavo nei comuni per chiedere i documenti.”.

La teste [redacted] ha dichiarato: “Sono ufficiale di stato civile nel comune di Calderara di Reno ... Conosco la ricorrente da molti anni, dal 2004. So che lavorava per l'agenzia [redacted] e portava in comune dei documenti in occasione dei decessi. Non conosco le mansioni nè il suo inquadramento contrattuale, so che la ricorrente lavorava presso la sede di Calderara, perchè veniva molto spesso lei in comune a portarmi i documenti. So che dal 2018 c'è stato un cambio di gestione ed all'impresa [redacted] è subentrata la [redacted], ho notato un cambio perché le persone che ci portavano i documenti erano le stesse ma era cambiata l'intestazione. Conosco il Sig. [redacted] all'epoca era il collega della ricorrente, adesso continua a portarci i documenti per conto della [redacted].”.

Il teste [redacted] ha dichiarato: “Sono stato dipendente [redacted] dal 1.01.12 al 31.12.17 e della [redacted] dal 1.01.18 a tutt'oggi. Conosco la ricorrente in quanto è stata mia collega di lavoro presso la ditta [redacted] ... presso la ditta [redacted] svolgevo le mansioni indicate nel capitolo ovvero, seguivo i servizi funebri, accompagnamento della salma, recupero dei cadaveri, e seguivo i lavori cimiteriali predisponendo la relativa



documentazione. Io svolgevo anche mansioni amministrative, come la Sig.ra [REDACTED]

Le nostre mansioni erano uguali ma io mi occupavo di servizi funebri e lei no.”.

1e. Nota fondatamente la ricorrente che l'esito dell'istruttoria, a Lei favorevole, è ulteriormente avallato dai documenti in atti e da quelli prodotti a seguito dell'ordine di esibizione da parte del Giudice, documenti che smentiscono la tesi delle resistenti.

In particolare risulta dal contratto di cessione di ramo d'azienda del 22.12.2017 il trasferimento anche delle attività svolte presso la sede di Cento (e ciò a prescindere dal fatto che la ricorrente lavorava sia a Calderara di Reno che ad Anzola dell'Emilia), il subentro della cessionaria nella società [REDACTED] oltre che nelle utenze e nei locali, il transito del collaboratore [REDACTED].

La ricorrente ha ampiamente dimostrato che: - il ramo d'azienda della [REDACTED] consistente nella attività di onoranze funebri è stato ceduto alla [REDACTED] che esercita tale attività, inalterata, presso gli stessi locali, con gli stessi dipendenti, gli stessi mezzi, arredi e attrezzature e gli stessi contratti; - l'organizzazione d'impresa è rimasta identica, - faceva parte del ramo ceduto e svolgeva sia mansioni di tipo amministrativo che compiti relativi all'organizzazione vera e propria dei servizi funebri, come i colleghi [REDACTED] e [REDACTED] per cui avrebbe dovuto passare alle dipendenze della cessionaria.

1f. Il licenziamento della ricorrente è di conseguenza illegittimo per violazione dell'art. 2112 c.c., al di là del fatto che appare chiaramente finalizzato a evitare che tutta la forza lavoro passasse in capo alla cessionaria.

Nota ancora correttamente la ricorrente come la giurisprudenza ritenga applicabile al licenziamento intimato in violazione dell'art. 2112 c.c. la tutela sanzionatoria di cui all'art. 18 Stat. Lav., senza necessità di alcuna prova dell'intento fraudolento (rinvia sul punto a Trib. Bologna, sent. 625/2018, et. Sorgi).

Rileva che, in ogni caso, il vantaggio conseguito dalla cessionaria è stato quello di svincolarsi dall'obbligo di assumere una dipendente e, quindi, di eludere lo spiegarsi degli effetti del trasferimento d'azienda su *tutti* i rapporti di lavoro: dalla condotta delle convenute emerge il precipuo intento di eludere la normativa prescritta a garanzia dell'occupazione dei lavoratori coinvolti dal trasferimento d'azienda.



Infine non appare applicabile l'art. 1444 c.c., non solo perché la lavoratrice, anche dopo la revoca del primo licenziamento, ha manifestato espressamente il proprio dissenso e il proprio interesse alla prosecuzione del rapporto con la cessionaria, ma anche perché l'art. 1444 riguarda gli atti annullabili e non nulli, qual è invece quello di cui si discute, per i quali la convalida è inammissibile, ai sensi dell'art. 1423 c.c.

P.Q.M.

- dichiara il trasferimento di ramo d'azienda intercorso tra la resistente **[REDACTED]**, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e la resistente **[REDACTED]**, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e l'appartenenza della ricorrente **[REDACTED]** al ramo d'azienda trasferito
- dichiara la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente dalla resistente **[REDACTED]** con lettera datata 8.3.2018, poiché in violazione dell'art. 2112 c.c.;
- dichiara la prosecuzione del rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e la cessionaria **[REDACTED]**, alle condizioni in essere al momento del trasferimento.

- ordina alla società [REDACTED], di riassumere la ricorrente nel posto di lavoro, con le mansioni precedentemente svolte, o equivalenti;
- condanna le resistenti in solido tra loro al risarcimento del danno subito dalla ricorrente ovvero al pagamento di una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 2.631,98, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, per un periodo massimo di dodici mesi, dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- condanna le resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 8.000,00 per compensi, oltre € 259,00 per C.U., il 15% per spese forfettarie, iva e cpa e distrae in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Bologna, il 4.2.2020.

**Il Giudice
Emma Cosentino**

